

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1705

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IOVINO, DEL MONACO, GIOVANNI RUSSO, IORIO, CHIAZZESE

Deroga ai limiti di età per l'arruolamento nelle Forze armate e di polizia per i concorsi da bandire fino al 31 dicembre 2022

Presentata il 27 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale quadro normativo prevede numerose disposizioni di legge e regolamento che disciplinano in modo diverso i limiti di età previsti per l'arruolamento nelle Forze armate e di polizia. Sebbene tali limiti rispondano ad esigenze di carattere operativo differenziate, è ora necessario procedere, almeno in via transitoria e sperimentale, ad un innalzamento dei limiti di età vigenti. Tale necessità risponde ad una duplice esigenza: da un lato, si tratta di sopperire ad esigenze assunzionali di carattere straordinario; da un altro e più pregnante aspetto, si tratta di

fare fronte ad esigenze occupazionali che appaiono prioritarie dal punto di vista sociale.

La proposta di legge, avendo un carattere sperimentale e temporaneo, non interviene con la tecnica della novella su ciascuna disposizione speciale attualmente vigente, ma si pone come norma di carattere generale e temporaneo. Dopo il periodo previsto, che arriva fino al 31 dicembre 2022, sarà possibile valutarne appieno gli effetti e deciderne, eventualmente, la proroga.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le straordinarie esigenze di personale del comparto difesa e sicurezza e di contribuire a innalzare i livelli occupazionali del Paese, fino al 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina relativa a ciascuna Forza armata o di polizia, per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'arruolamento nelle sottoindicate qualifiche delle Forze armate e di polizia si applicano i seguenti limiti massimi di età:

a) volontari in ferma prefissata annuale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare: 28 anni;

b) volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare: 33 anni;

c) allievi agenti della Polizia di Stato, allievi carabinieri e allievi finanziari: 30 anni; tale limite è elevato in misura pari al periodo di servizio militare prestato dal candidato, fino a un massimo di due anni;

d) allievi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare: 28 anni; tale limite è elevato in misura pari al periodo di servizio militare prestato dal candidato, fino a un massimo di due anni;

e) allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza: 28 anni; tale limite è elevato in misura pari al periodo di servizio militare prestato dal candidato, fino a un massimo di due anni;

f) ispettore della Polizia di Stato: 30 anni;

g) commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato: 35 anni;

h) ufficiale in ferma prefissata e a nomina diretta dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare: 40 anni.

2. Per le medesime finalità e fino al medesimo termine di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina vigente, l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare può avvenire entro cinque anni dalla data di completamento della ferma prefissata quadriennale.



18PDL0053980